



ORIGINALE

**COMUNE DI CARRARA**

Decorato di Medaglia d'oro al Merito Civile

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: ALIQUOTE, DETRAZIONI E MAGGIORAZIONE TASI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2018

L'anno duemiladiciotto, addì 28 (ventotto) del mese di Febbraio, nella sede comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica per le ore 18:00.

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE presiede la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO, che partecipa alla seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:

		Pres			Pres
1	PALMA MICHELE	SI	14	GUADAGNI GABRIELE	SI
2	DE PASQUALE FRANCESCO	SI	15	GUERRA TIZIANA	SI
3	ANDREAZZOLI GIUSEPPINA	SI	16	LORENZONI MAURIZIO	NO
4	BARATTINI FRANCO	NO	17	MONTESARCHIO GIOVANNI	SI
5	BARATTINI LUCA	NO	18	PAITA MARZIA GEMMA	SI
6	BASSANI CESARE	SI	19	RAFFO DARIA	SI
7	BENEDINI DANTE	SI	20	RAGGI DANIELE	SI
8	BERNARDI MASSIMILIANO	NO	21	ROSSI FRANCESCA	SI
9	BERTOCCHI BARBARA	SI	22	SERPONI ELISA	SI
10	BOTTICI CRISTIANO	NO	23	SPATTINI NIVES	SI
11	CRUDELI ROBERTA	SI	24	SPEDIACCI GIANENRICO	SI
12	DEL NERO DANIELE	SI	25	VANNUCCI ANDREA	SI
13	DELL'AMICO STEFANO	SI			
Totale presenti: 20			Totale assenti: 5		

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto - gli Assessori: TRIVELLI ALESSANDRO, MARTINELLI MATTEO, SCALETTI SARAH, RAGGI ANDREA, GALLEN ANNA LUCIA, BRUSCHI MAURIZIO,

Su proposta del Presidente vengono nominati scrutatori i Sigg.ri RAGGI DANIELE, SPEDIACCI GIANENRICO, DELL'AMICO STEFANO.

*OMISSIS*

Si passa, quindi, alla discussione dell'argomento in oggetto indicato all'ordine del giorno.

Nel corso della seduta hanno preso posto in aula i consiglieri Barattini Franco, Bottici Cristiano e Barattini Luca (presenti n. 23)

Si dà atto che al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti n. 22 componenti avendo lasciato l'aula il consigliere Benedini Dante;

L'Assessore Martinelli illustra la proposta di deliberazione in oggetto;

Intervengono, anche ripetutamente, i consiglieri Andreazzoli, Crudeli, Spediacci, Vannucci, Del Nero, l'Assessore Martinelli e Bottici;

Interviene il Sindaco sulle questioni emerse dal dibattito;

Intervengono per dichiarazione di voto i consiglieri Vannucci e Andreazzoli;

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto;

Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente:

**Presenti n. 22 Votanti n. 22**

**Voti Favorevoli n. 22 (Sindaco, Palma, Barattini Franco, Bassani, Bertocchi, Del Nero, Dell'Amico, Guadagni, Guerra, Montesarchio, Paita, Raffo, Raggi, Rossi, Serponi, Spattini, Barattini Luca, Bottici, Crudeli, Andreazzoli, Vannucci e Spediacci);(unanimità)**

La proposta di deliberazione è approvata, pertanto

#### “““IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 5 agosto 2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27 luglio 2015, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29 aprile 2016, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2017, è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2017;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31 marzo 2017, sono state approvate le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'annualità 2017;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28 febbraio 2018, è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2018;

CONSIDERATO che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a- l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b- il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c- il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
  - abitazione principale: 6 per mille;
  - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
  - altri immobili: 10,6 per mille;
- d-dal 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;
- e- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi 2016 non può comunque eccedere l'1 per mille.

CONSIDERATO anche che:

- le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica; in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune. Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

- il comma 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

- i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

- il comma 28 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e che per l'anno 2017, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. La stessa norma dispone anche che per l'anno 2018, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017.

- il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione

tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.

CONSIDERATO inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (Imu) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

CONSIDERATO altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO anche, che con i regolamenti per la disciplina della IUC richiamati in premessa è stata assimilata alle abitazioni principali e, quindi, esclusa dall'Imu a partire dal 1° gennaio 2014, la seguente fattispecie:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO inoltre, che a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'unità immobiliare concessa in comodato (come risultante da contratto registrato) dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, beneficia di una riduzione del 50% della base imponibile, e che la norma in questione disciplina i requisiti per ottenere tale riduzione;

DATO ATTO che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 78 del 05.08.14 e n. 87 del 30.09.14 sono state approvate le aliquote Imu per l'anno 2014, in vigore anche per le annualità d'imposta 2015, 2016 e 2017; dette aliquote sono in vigore anche per l'anno d'imposta 2018, in quanto non è stata apportata alcuna modifica alle deliberazioni in questione;

ATTESO che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune;

ATTESO altresì, che sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 43 del vigente Regolamento per l'applicazione della IUC, con il quale sono stati individuati i seguenti servizi indivisibili:

- funzioni di Polizia Locale
- sistema di protezione civile
- viabilità e infrastrutture stradali
- urbanistica e assetto del territorio
- difesa del suolo, tutela, valorizzazione, recupero ambientale
- anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistico
- servizi tecnici

RICHIAMATO altresì, il comma 2 dell'art. 43 del citato regolamento IUC, con il quale è stato previsto che il Consiglio Comunale, con delibera da adottare entro e non oltre l'approvazione del bilancio di previsione, determina annualmente, per ciascuno dei servizi indivisibili di cui al medesimo art. 43, i relativi analitici costi alla cui copertura la Tasi è diretta;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31 marzo 2017 con la quale, sulla base dei sopracitati servizi indivisibili e dei relativi costi per l'anno 2017 comunicati dal dirigente del Settore Servizi Finanziari e Società Partecipate con apposita nota, sono state deliberate le aliquote e detrazioni Tasi per l'anno d'imposta 2017, coerenti con le aliquote e detrazioni IMU in vigore nel medesimo anno;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n 42 del 26 gennaio 2018, con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2018/2020; nel quale sono indicate anche le previsioni di gettito dei vari tributi comunali;

VISTA la nota in data 01.02.2018, prot. gen.le 8561, con la quale il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Società Partecipate comunica che il costo complessivo dei servizi indivisibili da coprire, seppur parzialmente, con l'entrata Tasi ammonta ad € 9.126.495,00, nonché la nota via mail, datata 02.02.2018, con la quale il medesimo ha comunicato che dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi indivisibili, ed i relativi costi, che verranno erogati dal Comune nell'anno 2018 sono i seguenti:

<b>Servizi</b>	<b>Costi</b>
Funzioni di Polizia Locale	2.236.226,00
Sistema di Protezione Civile	328.066,00
Viabilità e infrastrutture stradali	2.369.746,00
Urbanistica e assetto del territorio	667.421,00
Difesa del suolo, tutela, valorizzazione, recupero ambientale	1.933.915,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistico	562.780,00
Servizi tecnici	1.028.341,00
<b>Totale costi</b>	<b>9.126.495,00</b>

RAVVISATA sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione e di quanto deliberato con la già citata delibera della Giunta Comunale n. 42 del 26.01.2018, la necessità di coprire anche nel 2018 una quota dei costi complessivi sopraindicati tale da consentire di introitare, ai fini del bilancio di previsione 2018, attraverso le aliquote e detrazioni Tasi per il medesimo anno, una somma complessiva presunta pari ad € 1.820.000,00;

DATO ATTO della complessità delle stime di gettito dovute molteplici variabili, anche di applicazione e di calcolo, considerata anche la sopravvenuta non assoggettabilità a Tasi dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare;

DATO ATTO, altresì, che la maggiorazione dello 0,8 per mille di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 è già stata applicata negli anni d'imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, con appositi provvedimenti del Consiglio Comunale, per incrementare l'aliquota delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale; in particolare, tale aliquota è stata fissata nel 3,3 per mille;

VISTO l'art. 1, comma 37 lettera b) della legge 27 dicembre 2017 n. 205, di modifica del comma 28 art. 1, della legge 208 del 28 dicembre 2015, che dispone che: "Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017"

RITENUTO pertanto, di mantenere per l'anno di imposta 2018 la maggiorazione dello 0,8 per mille limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

TENUTO CONTO infine, che il comma 37 lettera a) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lettera a), di modifica del comma 26, art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che anche per l'anno 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto.

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, comma sostituito dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi modificato dall'art. 4, comma 12 quater, legge n. 89 del 2014, poi dall'art. 1, comma 14, legge n. 208 del 2015, che

dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- il decreto del Ministero dell'Interno 29 novembre 2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2018/2020;

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare 2<sup>a</sup>, nella seduta del 16 febbraio 2018;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dai Sigg.ri Turillazzi Marco e Tesi Luca membri del Collegio dei Revisori dei Conti, posto in allegato al presente atto;

ACQUISITI, inoltre, i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Entrate e Attività Produttive, Guirardo Vitale, e dal Dirigente ad interim del Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate/Patrimonio, Cristiano Boldrini in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446 del 1997;

VISTO l'esito della votazione sopra riportata;

## **DELIBERA**

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato, di approvare le aliquote, le detrazioni e la maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'anno d'imposta 2018 nelle seguenti misure:

1- unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 ed adibite ad abitazione principale del soggetto passivo unitamente alle pertinenze, intese esclusivamente come quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: aliquota 3,3 per mille; si mantiene pertanto, per tale fattispecie imponibile, la maggiorazione dello 0,8 per mille di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013, già applicata negli anni d'imposta 2014, 2015, 2016 e 2017;

2- detrazione per le unità immobiliari di cui al punto 1: € 140,00. La detrazione si applica fino alla concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifichi;

3- per tutti gli altri immobili, diversi da quelli di cui al punto 1) e per le aree edificabili: aliquota 1 per mille;

4- di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la Tasi nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della stessa, mentre il titolare del diritto reale la paga nella restante misura del 90%;

5- di dare atto che sono escluse dalla Tasi, sia le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, sia le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare con l'eccezione, naturalmente, di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

6- di demandare al Settore Entrate e Attività Produttive la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;”””””

Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, ad unanimità di voti, espressi dai componenti il Consiglio presenti, la deliberazione viene dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000

I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta ricavata dalla registrazione.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
PALMA MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE  
PETRUCCIANI ANGELO

### PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data \_\_\_\_\_

è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. al n. \_\_\_\_\_

Carrara, \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE  
BOLDRINI CRISTIANO

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci dalla data di pubblicazione all'Albo,

dal \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'organo deliberante

Carrara, \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE  
BOLDRINI CRISTIANO

**Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.**